



REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITA' E RISORSE
NATURALI

(cod. DP.A4.02.4M.01) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 328 DEL 12-02-2018

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA DA UBICARSI IN AGRO DEL COMUNE DI CASTELMAURO (CB), IN LOCALITA' "MACCHIA ROCCA E FONTANELLE", COMPOSTO DA 8 AEROGENERATORI DI GRANDE TAGLIA DELLA POTENZA LORDA MASSIMA 3,3 MWE CADAUNO, AVENTI COME CARATTERISTICHE GEOMETRICHE UN DIAMETRO MASSIMO 120 METRI ED UN'ALTEZZA MASSIMA DEL MOZZO DI 120 METRI, PER UNA POTENZA TOTALE LORDA MASSIMA DI 26,4 MWEL E NETTA IMMESA IN RETE DI 25,5 MWEL, RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 387-2003 SMI. – S.E.T. SOCIETA' ELETTRICA TRIGNO SRL

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
PIERLUIGI VITTORIO PACE

Campobasso, 12-02-2018

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo n°165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n°152 – Norme in materia ambientale;

VISTO il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n°4 – Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Decreto Legislativo 29 giugno 2010 n° 128 Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 recante “Norme in materia ambientale”, a norma dell’art. 12 della legge 18 giugno 2009 n° 69;

VISTO il Decreto Legislativo n° 28 del 23 marzo 2011 “Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

VISTO il Decreto Legislativo n° 387 del 29 dicembre 2012 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12 “Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative”;

VISTA la Legge Regionale n.22 del 7 agosto 2009 recante “Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise”;

VISTA la Legge Regionale n°10 del 23 marzo 2010 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia di organizzazione dell’Amministrazione Regionale e del personale con qualifica dirigenziale”;

VISTA la Legge Regionale n.23 del 16 dicembre 2014 recante “Misure urgenti in materia di energie rinnovabili”

VISTO l’art. 26 della Legge Regionale n°4 del 4 maggio 2016

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n° 621 del 4 agosto 2011, con la quale sono state approvate le “Linee Guida Regionali per lo svolgimento del procedimento unico di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo n°387/2003 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 133 del 11/07/2017 recante “Piano Energetico Ambientale Regionale della Regione Molise - Approvazione”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 350 del 17/05/2016 recante “ Misure organizzative per l’efficienza e la funzionalità delle strutture dirigenziali dell’apparato organizzativo Regionale – Provvedimenti”;

VISTA la Deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16/06/2017 recante superamento del dissenso emerso in sede di conferenza di servizi, consentendo la prosecuzione del procedimento di autorizzazione unica per la realizzazione di un parco eolico di potenza pari a 26,4 MW nel Comune di Castelmauro, in Loc. “Macchia Rocca e Fontanelle” e delle relative opere di connessione nel Comune di Roccavivara;

PREMESSO che:

- con nota pervenuta in data 21/10/2013 prot. 0038239/13, la società SET Società Elettrica Trigno srl, con sede in Via Iconicella, 45 – 86029 Trivento (CB) ha presentato istanza, presso l’ex Servizio Energia della Regione Molise, di autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica da ubicarsi in agro del Comune di Castelmauro (CB), in località “Macchia Rocca e Fontanelle”.
- l’impianto eolico è composto da 8 aerogeneratori di grande taglia della potenza lorda massima 3,3 MW cadauno, aventi come caratteristiche geometriche un diametro massimo 120

metri ed un'altezza massima del mozzo di 120 metri, per una potenza totale lorda massima di 26,4 MW_e e netta immessa in rete di 25,5 MW_e.

- La sezione di collegamento alla RTN distingue l'impianto in due settori separati, di cui una parte composto da 7 aerogeneratori con immissione alla rete elettrica in alta tensione di potenza pari a 22,5 MW_e, e una parte di impianto composta da 1 aerogeneratore con immissione alla RTN in media tensione di potenza netta pari a 2,5 MW_e;
- con nota prot. n.13693 del 12/11/2013 la società SET Società Elettrica Trigno srl, ha presentato all'ARPA Molise istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (Screening), ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 ss.mm.ii., della L.R. 21/2000 e della D.G.R. n. 542 del 8 agosto 2012;
- con nota prot n. 41312 del 14/11/2013, del Servizio è stata comunicata all'ARPA Molise la procedibilità dell'impianto ai sensi del punto 14.4 delle Linee Guida Regionali allegate alla D.G.R. n. 621/2011;
- con Determinazione Dirigenziale del Direttore del Servizio Valutazioni Ambientali n.19 del 19/11/2014 è stato disposto l'assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. del progetto presentato;

RILEVATO che la Società:

- all'esito dell'assoggettamento del progetto a Valutazione di Impatto Ambientale, oltre a impugnare l'atto presso il competente TAR Regionale, ha presentato osservazioni all'ARPA Molise, al fine di rivalutare l'esito del procedimento di screening, che tuttavia sono state riscontrate con nota di ARPA prot. n. 10752 del 7/10/2014, confermando il giudizio negativo della relazione istruttoria.
- In data 15/06/2015, ha richiesto all'ARPA Molise la convocazione di una conferenza di servizi per descrivere la nuova soluzione di connessione alla RTN, con riduzione di 10 km del cavodotto di collegamento alla sottostazione di Roccavivara (CB) e dei risultati positivi ottenuti dagli approfondimenti dei saggi geologici effettuati nei mesi di marzo ed aprile 2015, trasmettendo la documentazione progettuale;

VISTA la nota di riscontro di ARPA Molise prot. n. 6038 del 18/06/2015, alla richiamata richiesta della Società, con la quale si comunica che la documentazione tecnica trasmessa verrà esaminata qualora venga convocata la conferenza di servizi nell'ambito del procedimenti unico;

CONSIDERATO che:

- la Società, con nota assunta al prot. Regionale n. 65340 del 10/06/2015, ha richiesto al Servizio Programmazione Politiche Energetiche la convocazione di una conferenza istruttoria al fine di riesaminare la pratica di screening, illustrando i risultati delle indagini geologiche con le quali vengono superate le problematiche evidenziate da ARPA Molise, adeguato il progetto alle prescrizioni imposte dal parere rilasciato dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno e Biferno nell'ambito del procedimento di screening, e proposta una nuova connessione alla RTN il cui tracciato evita le aree a rischio idrogeologico la cui interferenza è stata rilavata dall'ufficio regionale;
- il Servizio con nota prot n. 69585 del 21/06/2015, ha convocato il tavolo tecnico al quale sono stati invitati a partecipare la Regione Molise –Servizio Valutazioni Ambientali, l'ARPA Molise, l'Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno e Biferno e la Società SET;
- la riunione si è regolarmente tenuta in data 9/07/2015 e gli esiti della stessa sono stati trasmessi ai convocati e all'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

EVIDENZIATO che, come riportato nel verbale in precedenza richiamato, sono emerse le posizioni discordanti tra:

- il Direttore del Servizio Valutazioni Ambientali, il quale ha evidenziato l'impossibilità di integrare il

provvedimento adottato con le indicazioni delle risultanze delle indagini geologiche e prospetta le seguenti soluzioni:

1. Pronunciamento della Sentenza del TAR Molise adito;
 2. Continuazione con la procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 3. Presentazione di una nuova istanza di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.
- La Società la quale chiede la revoca del provvedimento adottato in quanto l'asserita carenza di indagini geologiche, alla base dell'assoggettamento a V.I.A., è stata completamente soddisfatta dalle indagini eseguite dalla Società;
 - Il Direttore del Servizio Programmazione Politiche Energetiche il quale sostiene di non poter convocare la conferenza di servizi decisoria, in quanto non espletata la verifica ambientale, poiché il provvedimento del Direttore del Servizio Valutazioni Ambientali rimanda il progetto allo svolgimento della V.I.A. completa, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.387/2003 ess.mm.ii.;

PRESO ATTO che la Società, con nota assunta dalla Regione Molise prot. n. 91999 del 19/08/2015, ha comunicato il parere favorevole di ENEL Distribuzione alla nuova soluzione di connessione alla RTN avente codice rintracciabilità T0682732;

CONSIDERATO altresì che:

- la società ha impugnato presso il TAR Molise, la Determina Dirigenziale n. 19 del 12-11-2014, non condividendo le motivazioni poste alla base dell'assunta decisione;
- in data 12/02/2015, il TAR Molise con ordinanza cautelare n. 19/2015 ha ordinato alla Regione Molise di dar corso alle successive fasi dell'iter autorizzativo, ritenendo illegittimo l'assoggettamento a V.I.A.;
- la Regione Molise ha impugnato l'ordinanza del TAR dinanzi al Consiglio di Stato, il quale in data 26/05/2015 ha ritenuto di accogliere l'appello rimandando la valutazione nel merito della controversia;
- I giudici di primo grado del TAR Molise con sentenza n. 404 del 5/11/2015, hanno sancito che: *"Orbene, se si considera che, nel caso di specie, per nessuno dei menzionati aspetti ambientali, nel parere A.R.P.A. è paventata minaccia o insidia che provenga dalla realizzazione del progetto, la sottoposizione a V.I.A. appare come inutile aggravamento del procedimento.....Alla luce di quanto rilevato, il Collegio ritiene che i provvedimenti impugnati debbano essere annullati, poiché illegittimi per carenza di motivazione. Nondimeno, l'A.R.P.A. e la Regione Molise potranno decidere se adottare un nuovo provvedimento di "screening" che – con motivazioni di stretto ordine ambientale – stabilisca di assoggettare a procedura di v.i.a. il progetto, ovvero – in alternativa – spostare l'esame delle questioni già rilevate dall' A.R.P.A. nella sede della conferenza di servizi, perché trovino in essa una soluzione."*

VISTA la nota del Servizio Programmazione Politiche Energetiche prot n. 134765 del 30/11/2015, con la quale è stata convocata la conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, per il giorno 17/12/2015, così come proposto nella sentenza TAR e definire le questioni rilevate da ARPA;

VISTA la nota MIBACT-DR-MOL-SEGR 4470 del 03/12/2015, assunta con prot. Regionale al n. 136789 del 3/12/2015, con la quale per impegni improcrastinabili, fissati nella medesima data, il Direttore Regionale chiede lo spostamento della conferenza;

VISTA la nota del Servizio prot. n.138582 del 9/12/2015, con la quale è stata annullata la conferenza in precedenza convocata;

EVIDENZIATO che all'esito della sentenza TAR Molise n. 404/2015, in data 3/12/2015 si è tenuto presso la sede della Giunta Regionale, un tavolo tecnico a cui hanno partecipato il Direttore dell'AREA II della Regione Molise, il Direttore del Servizio Programmazione Politiche Energetiche, il referente dell'Avvocatura Regionale, il Direttore del Servizio Valutazioni Ambientali e il Direttore Tecnico dell'ARPA Molise al fine di

definire le modalità di applicazione della sentenza del TAR richiamata, i cui esiti sono riconducibili al verbale trasmesso dal Direttore del Servizio Valutazioni Ambientali con nota prot. n. 138462 del 9/12/2015 e dal quale si evince che si provvederà a valutare le integrazioni prodotte dalla Società, dopo l'emanazione del provvedimento amministrativo di assoggettamento a V.I.A., al fine di adottare un nuovo provvedimento di screening e contestualmente proporre appello innanzi al Consiglio di Stato;

RILEVATO che:

- Successivamente, alla data di annullamento della conferenza di servizi indetta per il 17/012/2015, la Società, con nota prot. Regionale n. 138881 del 10/12/2015, ha inoltrato formale diffida alla Regione Molise, di convocazione nel termine di dieci giorni dalla ricezione, di convocazione della conferenza di servizi decisoria;
- Il riscontro alla richiamata diffida, il Servizio con nota prot. n. 145320 del 23/12/2015, ha comunicato alla Società che, in considerazione del fatto che l'iter autorizzativo poteva essere condizionato dall'esito della sentenza del Consiglio di Stato, avendo la Regione proposto appello alla richiamata sentenza TAR, la convocazione era rimandata a seguito dell'espressione del giudizio del Consiglio di Stato;

CONSIDERATO pertanto che, in seguito alla sentenza del TAR Molise n. 404/2015 di cui sopra la Regione Molise ha presentato ricorso al Consiglio di Stato iscritto con R.G. 10630/2015. Tale ricorso è stato quindi deciso dal Consiglio di Stato che, con sentenza n. 3081/2016 del 11-07-2016, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla società SET srl, ha annullato definitivamente la Determina Dirigenziale n. 19/2014 del Servizio VIA della Regione Molise, ed il provvedimento ad esso collegato dell'ARPA Molise, **senza possibilità di nuovo esercizio del potere contestato**. La sentenza del Consiglio di Stato appena citata afferma infatti: "18. Segue da ciò che la Regione dovrà senza indugio avviare il procedimento unico per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto mediante conferenza di servizi secondo quanto previsto dal punto 14 delle c.d. linee guida regionali (approvate con delibera della Giunta regionale del 4 agosto 2011), fermo restando che in tale sede - come già ipotizzato dal Tribunale territoriale - potranno essere valutati quei profili di criticità che la Regione assume essere emersi nel corso del procedimento preliminare.";

PRESO ATTO della sentenza del Consiglio di Stato n.3081 del 11/07/2016, il Servizio ha dato continuità al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.387/2003;

VALUTATO che:

- L'area di ubicazione dell'impianto eolico:
 - a. non è sottoposta a vincolo ai sensi del Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta;
 - b. non è soggetta ad alcun vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004;
 - c. non rientra tra quelle tutelate previste nell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004.
 - L'opera è stata sottoposta alla Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della DGR 486/2009, acquisendo giudizio favorevole con prescrizioni;
 - La società ha inoltrato alla Soprintendenza la comunicazione ai sensi del punto 13.3 delle Linee Guida Regionali inerenti la sussistenza di procedimenti *in itinere* di apposizione del vincolo e trasmesso una copia a codesto Servizio;
 - La società ha inoltrato il progetto definitivo alla realizzazione dell'impianto completo della soluzione di connessione e delle soluzioni progettuali finalizzate al superamento delle criticità rilevate nella relazione di screening che hanno indotto ad esprimere l'assoggettamento a V.I.A., con D.D. n.19 del 12/11/2014, a tutti gli enti sensibili di interesse;

EVIDENZIATO che il Servizio con nota prot. n. 84063 del 19/07/2016 ha convocato la conferenza di Servizi decisoria per il giorno 31/08/2016, alla quale la Società SET, con nota assunta al prot. Regionale n. 85661 del 22/07/2016 ha fatto espressa richiesta di anticipazione, per le motivazioni riportate nella stessa;

EVIDENZIATO che il Servizio ha ritenuto valide e condivisibili le motivazioni sulla base delle quali ha richiesto lo spostamento della conferenza, la stessa è stata anticipata al 5/08/2016;

TENUTO CONTO che, con nota del 25/07/2016 prot. 86711, è stata convocata la Conferenza dei Servizi decisoria per il 05/08/2016, alla quale sono stati invitati a partecipare:

- Il Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi, Sviluppo delle Attività Industriali ed Estrattive;

- Il Servizio Valorizzazione e Tutela Economia Montana e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile;
- Il Servizio Valutazioni Ambientali;
- Il Servizio Pianificazione e Gestione territoriale e Paesaggistica;
- Il Servizio Difesa del Suolo Opere Idrauliche e Marittime;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Segretariato Regionale per il Molise;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Molise;
- Ministero delle Comunicazioni Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise Settore III;
- Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e minori;
- A.S.Re.M. – Dipartimento di Prevenzione, Igiene Sanità Pubblica;
- Provincia di Campobasso;
- E.N.A.C. Direzioni operazioni sede di Napoli Reparto Ostacoli;
- Comando Militare Regione Molise;
- E-Distribuzione SpA;
- ARPA Molise;
- Molise Acqua SpA;
- Comune di Castelmauro (CB);
- Comune di Roccapivara (CB);
- Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale;
- S.E.T. Società Elettrica Trigno srl.

PRESO ATTO che, come richiesto nella nota di convocazione, la Società ha trasmesso il progetto definitivo, comprensivo di tutte le integrazioni richieste durante tutto il corso del procedimento, a codesto Servizio, assunto al prot. Regionale con n. 89415 del 02/08/2016 dichiarando altresì di aver trasmesso lo stesso progetto a tutti gli Enti/Amministrazioni individuati nella nota di convocazione;

EVIDENZIATO che:

- Il Comune di Castelmauro con nota prot. n. 2511 del 26/07/2016, assunta al prot. Regionale con n. 87098 del 26/07/2016 ha comunicato l'impossibilità di partecipare alla conferenza per improrogabili impegni precedentemente assunti e pertanto ne richiedeva lo spostamento;
- Il Comune di Roccapivara, con nota assunta al prot. Regionale con n. 87240 del 27/07/2016 ha comunicato l'impossibilità a partecipare alla conferenza per improrogabili impegni precedentemente assunti e pertanto ne richiedeva lo spostamento;
- Il Servizio con nota prot. Regionale n. 91005 del 04/08/2016, ha comunicato al Comune di Castelmauro l'impossibilità di provvedere allo spostamento della conferenza per le motivazioni contenute nella stessa nota di convocazione;
- Il Servizio con nota prot. Regionale n. 91008 del 04/08/2016, ha comunicato al Comune di Roccapivara l'impossibilità di provvedere allo spostamento della conferenza per le motivazioni

contenute nella stessa nota di convocazione;

ATTESO che la conferenza si è regolarmente tenuta in data 5/08/2016 e che di tutte le Amministrazioni/Enti convocati erano presenti:

- Regione Molise – Servizio Valutazioni Ambientali;
- ARPA Molise;
- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise;
- Comune di Castelmauro;
- Società S.E.T. srl;

VISTI i pareri favorevoli acquisiti nell'iter istruttorio:

- ENEL DISTRIBUZIONE SPA, benessere tecnico positivo allaccio RTN alla cabina di Roccavivara del 13/08/2015 prot. n. 258066;
- NULLA OSTA - COMANDO MILITARE ESERCITO MOLISE prot. n. 5029 del 03/12/2015;
- Parere Sanitario – ASREM Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica prot. n. 118782 del 14/12/2015, relativo al punto di connessione della RTN nel Comune di Roccavivara;
- Parere sanitario - ASREM Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica prot. n. 1718 del 11/12/2015, relativo alle strutture da realizzare nel Comune di Castelmauro;
- MOLISE ACQUE – prot. n. 13504 del 4/12/2015 – per le opere di attraversamento della rete acquedottistica;
- NULLA OSTA - Regione Molise – Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali ed estrattive e politiche della concorrenza” Ufficio Autorizzazioni Attività Estrattive – prot. n.38395 del 19/05/2014;
- NULLA OSTA – MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO prot. 6147 del 29/07/2014;
- Parere Favorevole – Regione Molise – Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica – Prot. n. 88045 del 28/07/2016;

RILEVATO che per la conferenza di servizi, il cui esito è stato notificato a tutti gli enti convocati, con la trasmissione del verbale, mediante nota del Servizio prot. n. 92326 del 9/08/2016, sono pervenuti i seguenti pareri:

- Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore prot. n. 773 del 5/08/2016 conferma della non interferenza tra areali a pericolosità da frana e torri eoliche e dell'interferenze tra il cavidotto e gli areali a pericolosità da frana elencando le prescrizioni da porre in opera in fase di realizzazione;
- Regione Molise – Ufficio Vincolo Idrogeologico prot. n. 91169 del 5/08/2016, con il quale si comunica che per l'aerogeneratore 1 e per l'ampliamento delle sezioni stradali per il trasporto delle torri eoliche, nel caso in cui ci sia interferenza con aree vincolate ai sensi dell'art. 1 del R.D. n. 3267/23 è necessario applicare le procedure per lo svincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 21 del R.D. n.1126/26 recante altresì ulteriori prescrizioni;

RILEVATO che in conferenza di servizi sono stati rilasciati i pareri favorevoli:

- ARPA Molise – Allegato n. 5 al verbale della CDS del 5 – agosto 2016 – relazione sul superamento delle criticità rilevate in fase di screening, sulla base delle modifiche del tracciato del cavidotto proposto dalla Società;

- Servizio Valutazioni Ambientali – dichiarazione di conformità alle conclusioni di ARPA Molise con relativa dichiarazione scritta, allegato n. 6 al verbale;

RILEVATO che in conferenza di servizi sono stati rilasciati i pareri sfavorevoli:

- Della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Molise, con l'indicazione delle prescrizioni ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 42/2004, consistenti della riduzione dell'altezza dell'aerogeneratore fino a 25 m e nella dislocazione degli stessi al di fuori delle aree contermini (Allegato 4 al verbale della CDS);
- del Sindaco del Comune di Castelmauro il quale ha espresso parere negativo, sulla base dei seguenti punti:
 1. il territorio di Castelmauro è fortemente compromesso da frane, smottamenti e non dispone di una viabilità adeguata;
 2. mancanza di informazione della popolazione;
 3. mancanza delle misure compensative previste per legge;
 4. necessità di rinvio della presente conferenza;

ATTESO che per gli enti regolarmente convocati e non intervenuti alla Conferenza, ai sensi dell'art. 14 *ter* della previgente Legge n°241/90 e ss.mm.ii., in quanto il procedimento di che trattasi non rientra nel campo applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. n. 127/2016, è possibile applicare l'istituto del silenzio assenso;

TENUTO CONTO che il parere rilasciato dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio si configura come un diniego alla realizzazione dell'impianto, in quanto le prescrizioni rilasciate ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 42/2004, consistenti nella riduzione dell'altezza degli aerogeneratori a 25 m e nella dislocazione degli stessi al di fuori delle aree contermini, sono irrealizzabili, sussistono le condizioni per l'applicabilità del comma 3) dell'art. 14 *quater* della L.n. 241/1990, il quale chiaramente dispone che *"Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali"*;

PRESO ATTO dell'esito della decisione emersa in conferenza di servizi, il superamento del dissenso è stato rimesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, così come disposto al comma 3) dell'art. 14-*quater* della L.n.241/90, con nota Regionale prot. n. 92332 del 09/08/2016;

RILEVATO che la Società SET srl ha controdedotto al parere del Servizio Valorizzazione e Tutela della Montagna e delle Foreste, Biodiversità Sviluppo Sostenibile – Ufficio Vincolo Idrogeologico, inoltrando una nota di chiarimenti in data 21/08/2016. In tale nota si mette in evidenza che l'area oggetto dell'intervento non è classificabile come bosco e che, di conseguenza, vengono a mancare i presupposti sostanziali per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 21 del R.D. 1126/26 e, inoltre che, essendo stata verificata ed accertata dai competenti uffici regionali e non in sede di conferenza dei servizi decisoria del 05-08-2016 la mancanza della sussistenza di occupazione di aree boscate dal punto di vista ambientale e paesaggistico non potrà essere attivata la procedura prevista dall'art. 21 del R.D. 1126/26 per l'impianto in oggetto.

LETTA la nota della Regione Molise – Servizio Difesa del Suolo Opere Idrauliche e Marittime prot n. 96435 del 30/08/2016 pervenuta successivamente allo svolgimento della conferenza, con la quale, il Dirigente comunica l'impossibilità di partecipare alla conferenza rimandando esclusivamente la sua competenza al rilascio di autorizzazioni per ogni opera che interferisce con i corsi d'acqua pubblici o loro pertinenze da acquisire, qualora ve ne fossero gli estremi, prima dell'inizio dei lavori;

RILEVATO che l'ufficio per la Concertazione Amministrativa e il Monitoraggio della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha avviato l'iter previsto dall'art. 14 *quater* comma 3) della L.241/1990 e ss.mm.ii., indicendo con la nota prot. 19041 del 14-09-2016 una riunione istruttoria per il 26-09-2016, alla quale sono stati invitati a partecipare:

- Il Servizio Programmazione Politiche Energetiche, in rappresentanza di tutti gli uffici della Regione Molise;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Segretariato Regionale per il Molise;
- Ministero delle Comunicazioni Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise Settore III;
- Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e minori;
- A.S.Re.M. – Dipartimento di Prevenzione, Igiene Sanità Pubblica;
- Provincia di Campobasso;
- E.N.A.C. Direzioni operazioni sede di Napoli Reparto Ostacoli;
- Comando Militare Regione Molise;
- ARPA Molise;
- Comune di Castelmauro (CB);
- Comune di Roccavivara (CB);
- S.E.T. Società Elettrica Trigno srl;
- Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ATTESO che la conferenza si è regolarmente tenuta in data 26/09/2016 e che di tutte le Amministrazioni/Enti convocati erano presenti:

- Regione Molise ;
- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise;
- Comune di Castelmauro;
- Società S.E.T. srl;

VISTO il verbale recante resoconto della riunione del 26/09/2016, trasmesso dal DICA con nota prot. n.19976 del 28/09/2016, a tutti gli Enti che hanno partecipato all'incontro, le cui conclusioni rimandano alla trasmissione degli atti al Consiglio dei Ministri al fine di adottare la Deliberazione conclusiva;

PRESO ATTO della Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2017, trasmessa dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo con nota prot.14003 del 27/06/2017, assunta al prot. Regionale con n. 74238 del 28/06/2017, con la quale si delibera di *“Superare il dissenso emerso in sede di conferenza di servizi, consentendo il proseguimento del procedimento di autorizzazione per la realizzazione di un parco eolico di potenza pari a 26,4 MW nel Comune di Castelmauro, in loc. “Macchia Rocca e Fontanelle” e delle relative opere di connessione nel Comune di Roccavivara”*;

RILEVATO che:

- il Servizio, con nota prot. n. 76261 del 3/07/2017 ha notificato la deliberazione di che trattasi a tutti gli Enti/Amministrazioni coinvolti nel procedimento autorizzativo di cui all'art. 12 del D.Lgs. n.387/2003;
- la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, con nota assunta al prot. Regionale n. 78369 del 5/07/2017, ha comunicato che come indicato nella relazione istruttoria, depositata nella conferenza del 5/08/2016, dovranno essere condotte, a carico della committenza, indagini archeologiche preventive, nell'area di sedime delle torri e delle opere accessorie, ed acquisirne le risultanze prima dell'adozione provvedimento di autorizzazione finale;
- il Servizio, con nota prot. n. 79752 del 7/07/2017, ha comunicato alla Società che al fine di escludere qualsivoglia interferenza di carattere archeologico è necessario acquisire le risultanze dell'esecuzione dei saggi archeologici preventivi;
- la Società, tramite proprio legale, con nota assunta al prot. Regionale n. 80499 del 10/07/2017, ha

inoltrato formale diffida a dare attuazione, entro il termine di tre giorni, alla delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rilevando che l'esecuzione di saggi archeologici è possibile nel corso dei lavori, in caso di evidenza di elementi archeologicamente rilevanti;

- Il Servizio, con nota prot. n. 82340 del 13/07/2017, ha inoltrato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato formale richiesta di parere in merito alla modalità di prosecuzione del procedimento amministrativo, in esito alla Deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16/06/2017, alla richiesta della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio e alla diffida della Società;
- Il Servizio con nota prot. n. 82893 del 14/07/2017, ha riscontrato la diffida della Società comunicando che, rilevata la complessità dell'istruttoria e dei rilevanti interessi pubblici coinvolti, si resta in attesa di ricevere il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato al fine di proseguire il procedimento autorizzativo;
- L'Avvocatura Distrettuale dello Stato con nota assunta al prot. regionale n. 85691 del 21/07/2017, ha comunicato che risulta opportuna, se non doverosa, la convocazione di una nuova conferenza di servizi, tesa al nuovo approfondimento istruttorio scaturente dalla necessaria riedizione del rispetto delle prescrizioni e non appare possibile procedere in sostanziale assenza di misure di prescrizioni, atte a tradurre in concreto quell'esigenza di tutela nei termini additati nella delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Il Servizio con nota prot. n. 88733 del 28/07/2017, ha convocato la conferenza di servizi per il giorno 4/09/2017;
- La Società, con nota assunta al prot. regionale n. 90990 del 04/08/2017, ha diffidato il Servizio alla revoca della conferenza ed all'emissione del provvedimento autorizzativo entro trenta giorni dalla ricezione, ribadendo che l'archeologia preventiva è prevista esclusivamente per le opere pubbliche e in assenza del rilascio dell'autorizzazione, e quindi in assenza del titolo per effettuare gli espropri, la società non avrebbe avuto il titolo per l'accesso al fondo;
- La Società, con nota assunta al prot. regionale, per conoscenza, n. 92032 del 08/08/2017, ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo di confermare il superamento del dissenso senza che vengano imposte dalla Regione Molise nuove prescrizioni da amministrazioni dissenzienti, facendo apparire le posizioni della Regione e del MIBACT ostative alla realizzazione dell'impianto di che trattasi;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. n. 16807 del 8/08/2017 ha richiesto chiarimenti alla Regione Molise, sulla possibilità che, nel caso di specie, trovi applicazione la circolare dell'ufficio legislativo del MIBACT n.16719 del 13/09/2010, che esclude per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili i sondaggi di archeologia preventiva, ma limita il concessionario ad una comunicazione preliminare, diretta alla Soprintendenza, *"Volta a verificare la sussistenza di un interesse archeologico, ovvero la reale situazione dei vincoli in atto"*;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. n. 16809 del 8/08/2017, ha richiesto, altresì, alla Regione Molise di informare il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio sugli esiti posti in essere al fine di redimere la controversia fatta emergere dal MIBACT, attese le ripetute rimostranze della Società;
- La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha richiesto, altresì, spiegazioni sull'opportunità dell'esecuzione dei sondaggi archeologici preventivi, anche all'Ufficio Legislativo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali;
- La Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise, con nota prot. n. 10037 del 28/08/2017 ha trasmesso all'Ufficio legislativo del MIBACT, il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, affinché l'Ufficio potesse avere un quadro completo della situazione;
- Il Servizio, con nota prot. n. 97346 del 30/08/2017, in riscontro alla nota di diffida della Società ha confermato che la conferenza di servizi è fissata per il 4/09/2017, comunicando che in quella sede avrà modo di esprimere le proprie ragioni in relazione alla difficoltà dell'esecuzione dei saggi di archeologia preventiva;
- Il Servizio, con nota prot. n. 97526 del 30/08/2017, ha invitato l'Ufficio Legislativo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, a volersi esprimere nella sede della conferenza di servizi indetta per il

4/09/2017 oppure nelle rituale forma scritta, chiedendo comunque di assumere una posizione uniforme anche con la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Molise;

- La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Molise con nota prot. n. 10239 del 01/09/2017 ha richiesto l'opportunità di valutare uno spostamento della conferenza nell'attesa della trasmissione delle integrazioni richieste alla Società con nota prot. n. 10030 del 28/08/2017 e dell'espressione del parere da parte dell'Ufficio Legislativo del MIBACT;
- Il Servizio con nota prot. n. 98617 del 01/09/2017 ha rinviato la conferenza di servizi al giorno 18/09/2017;
- La presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. 18492 del 15/09/2017, ha trasmesso il parere dell'Ufficio Legislativo del MIBACT prot. n. 27245 del 14/09/2017, dal quale si evince che tale prescrizione non risulta incompatibile con la fattibilità tecnica ed economica dell'intervento e quindi inficiata dalla delibera positiva del Consiglio dei Ministri, al contrario delle prescrizioni tecniche progettuali ivi espressamente riportate;

RILEVATO che la conferenza di servizi si è regolarmente tenuta in data 18/09/2017, e gli esiti della stessa sono stati trasmessi assieme all'unito verbale e allegati con nota del Servizio prot. n. 113422 del 02/10/2017;

EVIDENZIATO che dalla conferenza di servizi è emerso che gli aspetti sollevati dal Sindaco del Comune di Castelmauro sono aspetti istruttori debitamente affrontati nelle precedenti conferenze di servizio e afferenti, altresì, alla verifica disposta in fase di screening, in cui lo stesso ha avuto modo di partecipare, è emerso altresì, che visto il parere dell'Ufficio legislativo del MIBACT e il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che legittimano sia la richiesta di esecuzione dei saggi preventivi prima dell'adozione del provvedimento finale, sia la modalità di conduzione del procedimento amministrativo al valle della Delibera della PCM del 16 giugno 2017, si rimanda alla società l'onere di redigere i saggi archeologici richiesti, e al Servizio Regionale di adottare i successivi provvedimenti;

PRESO ATTO degli accordi intercorsi tra la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise e la Società S.E.T. SRL, sulle modalità e sulla localizzazione dell'esecuzione dei saggi preventivi, così come riportato nella nota MIBACT prot. n. 11996 del 18/10/2017;

VISTO il referto descrittivo dell'esecuzione dei sondaggi geoarcheologici eseguiti dalla Società e trasmessi alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise in data 22/11/2017, acquisiti altresì dalla Regione Molise con prot. n.135673 del 23/11/2017;

LETTA la nota del MIBACT prot. n. 479 del 16/01/2018, con la quale si comunica l'insussistenza di evidenze archeologiche nelle area di esecuzione dei sondaggi, e pertanto si esprime parere positivo con prescrizioni al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii;

RILEVATO che nella conferenza di servizi del 18/09/2017 è stata definitivamente chiarita l'insussistenza dell'inferenza tra l'aerogeneratore n. 1 e l'area boscata, così come ipotizzato nella conferenza di servizi del 5/08/2016, e pertanto non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 21 del R.D. 1126/26, ma esclusivamente l'espressione del parere ai sensi dell'art. 20 del R.D. n.1126/26, nella fattispecie favorevole;

EVIDENZIATO che il Comune di Castelmauro, allorché coinvolto al fine della partecipazione nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A., è stato ritualmente interessato:

- dalla Società con la trasmissione del progetto, assunto con prot. Comunale al n. 3510 del 12-11-2013, per la richiesta del parere di competenza e di pubblicazione del progetto all'albo pretorio del Comune;
- da ARPA Molise con nota prot. n. 6606 del 10/06/2014 con la richiesta del parere di competenza da includere nella procedura di V.A

alle quali il Comune non ha mai dato riscontro;

EVIDENZIATO, inoltre, che le motivazioni espresse dal Comune nella conferenza di servizi del 5/08/2016 risultano inconferenti, in quanto riferite a problematiche già riscontrate nella procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A., il cui esito favorevole, dettato altresì dalle indicazioni della sentenza del Consiglio

di Stato, è emerso nella conferenza di servizi decisoria, e che risulta irragionevole l'opposizione mossa secondo la quale la popolazione non era stata adeguatamente informata, atteso che la società ha dato evidenza mediante:

- la pubblicazione sul BURM n. 30 del 16 novembre 2013;
- sul giornale "Il Quotidiano del Molise" del Molise del 11/11/2013;
- all'albo pretorio del Comune di Castelmauro;

RILEVATO che la conferenza di servizi tenutasi in data 18 settembre 2017, era finalizzata esclusivamente a definire la modalità di adozione e di esecuzione dei saggi di archeologia preventiva;

PRESO ATTO di tutti i pareri favorevoli pervenuti e dell'orientamento favorevole alla realizzazione dell'intervento venutosi a creare a seguito della conferenza di servizi del 5/08/2016 e dell'intervenuta decisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VALUTATO che, nel bilanciamento degli interessi e dell'orientamento venutosi a creare, assume carattere recessivo il parere reso dal Comune di Castelmauro in quanto riferito a criticità già valutate dai competenti uffici Regionali e non relativo a strumenti di programmazione territoriale messi in atto dal Comune stesso;

ASSODATO che per pacifico assunto della giurisprudenza amministrativa il parere espresso dal Comune non ha valore vincolante per la Regione che può discostarsene nel bilanciamento degli interessi contrapposti; (cfr *TAR Campania (SA) Sez. II, sentenza n. 2504 del 16/11/2016*)

DETERMINA

1. le premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di prendere atto degli esiti della sentenza del Consiglio di Stato n. 3081 del 11/07/2016, degli esiti della conferenza di servizi decisoria del 5/08/2016, della Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16/06/2017 e per l'effetto, autorizzare la Società S.E.T Società Elettrica Trigno srl, con sede in Via Iconicella, 45 – 86029 Trivento (CB), alla costruzione e all'esercizio di un impianto eolico, ubicato nel Comune di Castelmauro (CB), in Loc. "Macchia Rocca e Fontanelle", composto da 8 aerogeneratori ciascuno di potenza nominale di 3,3 MW, con relative opere di connessione alla RTN nel Comune di Roccapivara;
3. di considerare parte integrante del presente provvedimento gli elaborati progettuali allegati: Allegato 1_ layout di impianto su ortofoto; Allegato 2_ layout impianto e connessione su ortofoto; Allegato 3_ layout impianto e connessione su CTR; Allegato 4_ Caratteristiche aerogeneratore;
4. di approvare il progetto definitivo, così come trasmesso dalla Società ed assunto al prot. regionale con n. 89415 del 2/08/2016;
5. di dichiarare ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 e smi, che le opere da realizzare, ai sensi della presente autorizzazione, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
6. di autorizzare la Società E-Distribuzione spa alla realizzazione di tutte le opere necessarie alla connessione dell'impianto alla RTN così come approvate con progetto definitivo;
7. di condizionare l'efficacia della presente autorizzazione all'osservanza delle prescrizioni contenute negli atti di assenso rilasciati dalle Amministrazioni partecipanti al procedimento unico, rimandando alle amministrazioni stesse i controlli di competenza;
8. di subordinare la validità della presente autorizzazione alla comunicazioni di inizio lavori da trasmettere al Servizio Programmazione Politiche Energetiche entro un anno dalla data di notifica del presente atto;
9. di trasmettere al Servizio Programmazione Politiche Energetiche, la comunicazione di fine lavori entro tre anni dalla comunicazione di inizio lavori, pena la decadenza dell'autorizzazione;
10. di rilasciare eventuali proroghe, di inizio e fine lavori, su espressa richiesta della Società, solo se adeguatamente motivata;
11. di subordinare, altresì, la validità dell'autorizzazione, alla stipula di idonea polizza fidejussoria, così come disposto alla lettera i) del punto 13 dell'allegato I alle Linee Guida Regionali approvate con DGR n.621/2011, da trasmettere al Servizio Programmazione Politiche Energetiche, prima dell'inizio lavori;
12. di attenersi alle disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore della Difesa n.

146/394/4422 del 09.08.2000;

13. di presentare istanza presso l'ufficio bonifica campi minati del 10° reparto infrastrutture di Napoli, prima dell'inizio degli scavi, per la bonifica di ordigni bellici;

14. di elaborare, durante la fase di esercizio dell'impianto uno specifico studio di monitoraggio ambientale al fine di rilevare il reale impatto acustico indotto negli ambienti di vita dal funzionamento delle turbine di progetto, valutazione che dovrà essere condotta nelle fasce orarie diurne e notturne in applicazione del criterio differenziale e nelle condizioni più critiche di funzionamento dell'impianto, da trasmettere ASREM Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità;

15. di attuare un piano di monitoraggio ambientale al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti di cui al punto 1 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e smi, da trasmettere alla Regione Molise – Servizio Valutazioni Ambientali;

16. di predisporre un drenaggio adeguato sotto il piano di appoggio del cavidotto e relativa raccolta e smaltimento delle acque di corrivazione mediante cunette da realizzare in fregio agli assi viari esistenti ed interessati direttamente dal cavidotto;

17. di predisporre l'installazione di pozzetti a monte e a valle del tratto di cavidotto interessato dal possibile innesco di frana, utilizzando tra i due pozzetti particolari corrugati più lunghi e flessibili, capaci di seguire potenziali spostamenti delle coltri di terreno superficiali;

18. di installare il sistema di monitoraggio in tempo reale tipo "DTBird®" o simile, al fine di escludere la minima probabilità di impatto sull'avifauna, in corrispondenza dell'aerogeneratore n.4;

19. di porre particolare attenzione alla raccolta ed al corretto smaltimento delle acque superficiali, verificando altresì la capacità di smaltimento degli impluvi ricettori;

20. di porre ogni opportuno accorgimento con particolare riferimento alla realizzazione dei fronti di scavo garantendo condizioni adeguate di sicurezza senza creare, un significativo aumento del livello di pericolosità;

21. di non procedere in alcun caso alla rimozione e/o distruzione di vegetazione, con particolare riferimento ai boschi di quercia adiacenti al sito di intervento, in quanto evidentemente ascrivibili all'habitat 91M0 presente e protetto all'interno del SIC;

22. di adottare un sistema direzionale verso il basso degli impianti illuminazione in fase di cantiere;

23. di effettuare interventi di salvaguardia e di ripristino ambientale nelle aree di cantiere e di rimboschimento in aree da concordare con ARPA Molise;

24. di predisporre uno specifico Piano di ripristino, da presentare ad ARPA Molise al termine della fase di cantiere, con gli opportuni interventi da porre in essere al fine di riportare lo status delle fitocenosi eventualmente presenti nelle condizioni ante-operam;

25. di demandare al competente Servizio Regionale le procedure espropriative di cui al D.P.R. n.327 del 8 giugno 2001, così come indicate nel Piano Particellare di esproprio allegato al progetto definitivo assunto dalla Regione al prot. n. 89415 del 2/08/2016 e con l'aggiornamento del Piano Particellare assunto dalla Regione al prot. n. 123964 del 8/11/2016;

26. di prescrivere, altresì, che tutte le attività di realizzazione delle piazzole e dei plinti delle torri eoliche, le opere infrastrutturali quali piste di accesso e allargamenti di percorsi già esistenti e tutte le lavorazioni che prevedono movimento terra dovranno essere seguite con il controllo continuativo di uno o più archeologi professionisti, in possesso di adeguati titoli di studio e di adeguata esperienza professionale, il cui curriculum vitae dovrà essere sottoposto alla valutazione della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise;

27. di trasmettere il presente atto alla Società S.E.T. Società Elettrica Trigno S.R.L. al Comune di Calstemauro (CB) e al Comune di Roccavivara (CB) ;

28. di trasmettere annualmente una relazione attestante i dati di producibilità e di funzionamento dell'impianto;

29. di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in quanto non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n°376 del 1 agosto 2014.

Copia autentica del presente atto, con allegati gli elaborati di progetto conformi a quelli depositati presso questo Servizio dovrà essere tenuta in cantiere dalla Società per i controlli da parte di tutte le amministrazioni preposte alla tutela dei vari interessi pubblici coinvolti nella realizzazione dell'impianto.

Contro il presente atto può essere esperito ricorso giurisdizionale al TAR Molise o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla notifica dello stesso.

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE
ENERGETICHE
Il Direttore
SANDRA SCARLATELLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82